

ramento, e tenuta presente, infine, l'opportunità di un inizio di rapporti con gli enti di riforma fondiaria, data l'importanza sociale ed economica dell'attività svolta dagli Enti stessi, potrebbe essere opportuno applicare per entrambe le operazioni solamente il vigente tasso di sconto del 7.50%, senza ulteriori accessori di qualsiasi genere, con rinuncia, quindi, al diritto di commissione (1.50% una volta tanto) applicato dall'I.R.A. per gli altri normali sconti, oltre che ai diritti d'istruzione.

Non sembrerebbe conveniente aderire all'applicazione di un tasso inferiore al 7.50%, tenuto conto dei redditi derivanti dalle altre operazioni di investimento (ivi compresi i titoli fondiari) e considerato che gli Istituti di Previdenza applicano attualmente alle condizioni di sconto di annualità statali il tasso del 7.50%, giusta quanto recentemente disposto con decreto del Ministro per il Tesoro (decreto del 2 agosto 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1954).

Nel caso di applicazione del tasso di sconto del 7.50%, il primo finanziamento richie